

Il certificato incendi compete al proprietario

di Carlo Forte

Il conseguimento del certificato prevenzione incendi (Cpi) di cui devono essere dotati gli edifici scolastici spetta all'ente locale proprietario dell'immobile. Nel caso di soggetti privati, spetta invece al titolare dell'immobile che intende locare, adeguarlo rispetto alla normativa antincendio e dunque dotarsi dell'idonea certificazione richiesta per effetto del decreto legislativo 39/06 e del decreto del presidente della repubblica 577/1982.



Lo ha fatto sapere il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Basilicata, Franco Inglese, con una nota emanata il 7 marzo scorso. Il provvedimento, che è vincolante solo per le scuole lucane, riporta il testo di un parere dell'Avvocatura dello stato, a sua volta trasmesso alle amministrazioni periferiche dal ministero dell'istruzione. E dunque può essere utile anche ai dirigenti scolastici delle altre regioni.

In particolare nel provvedimento viene chiarito che i dirigenti scolastici non sono responsabili degli inadempimenti degli enti locali proprietari, ma devono far rilevare le carenze di questi ultimi anche con eventuali diffide.

Specie se manca il certificato prevenzione incendi. Ma hanno anche specifiche competenze e divieti. Per esempio non devono aggravare l'affollamento delle aule scolastiche. E dunque, sono da evitare prassi deteriori come quella di distribuire gli alunni un po' per classe quando gli insegnanti sono assenti e non vi sono docenti a sufficienza per le sostituzioni.

L'amministrazione scolastica regionale ha anche raccomandato ai dirigenti scolastici di ricercare ogni iniziativa finalizzata a favorire la più idonea e sicura erogazione del servizio scolastico all'utenza. Per esempio attraverso una buona organizzazione del lavoro. E cioè, la tenuta del registro dei controlli periodici, l'aggiornamento del piano di emergenza, lo svolgimento delle prove di evacuazione almeno due volte l'anno, la formazione e informazione dei lavoratori, l'efficienza dei dispositivi antincendio e la percorribilità delle vie d'esodo, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo (art.5 del decreto ministeriale 382/98). La direzione regionale ha ricordato, inoltre, che documento di valutazione dei rischi (Dvr) ed il conseguente programma degli interventi necessari, analizzando l'edificio dal punto di vista dell'utilizzatore, è anche uno strumento conoscitivo fondamentale per pianificare, d'intesa con l'ente proprietario, specifici programmi di intervento manutentivi dell'edificio scolastico.